

MORRI
ROSSETTI

LEGGE DI BILANCIO 2020

NOVITÀ IRES, IRPEF e IVA

Legge di bilancio 2020: mappa delle principali novità (prima parte)

La Legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45/L della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2020, reca una serie di novità fiscali. Di seguito se ne riporta una prima sintesi in materia di IRES, IRPEF e IVA.

Novità in materia IRES

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal **1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero **entro il 30 giugno 2021**, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l'ordine di acquisto risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Di fatto, tale credito sostituisce il **super** e l'**iper ammortamento**.

Sono agevolabili gli investimenti in:

- a) **beni strumentali nuovi** (in tal caso sono agevolabili anche gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni);
- b) **beni materiali di cui all'allegato A** della Legge n. 232/2016 (beni che beneficiavano dell'iper ammortamento);
- c) **beni immateriali di cui all'allegato B** della Legge n. 232/2006 (*i.e. software*).

Sono **esclusi** dall'agevolazione, tra l'altro, gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 del TUIR.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito viene riconosciuto in misura diversa a seconda della tipologia di investimento:

- **beni strumentali nuovi** nella misura del **6% del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a **€ 2 milioni**;
- **beni compresi nell'allegato A** della Legge n. 232/2016 nella misura del **40%** della quota di investimenti fino a **€ 2,5 milioni** e del **20%** per la quota di investimenti compresa tra **€ 2,5 e € 10 milioni**;
- **beni compresi nell'allegato B** della Legge n. 232/2016 nella misura del **15%** del costo e nel limite massimo di costi ammissibili di **€ 700.000**.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione nel modello F24, **in 5 quote annuali** di pari ammontare nel caso di investimenti in beni strumentali nuovi e beni di cui all'allegato A e **in 3 quote annuali** di pari ammontare nel caso di investimenti in beni di cui all'allegato B, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione del bene.

I soggetti che si avvalgono del credito sono tenuti a conservare, pena la decadenza dell'agevolazione, la documentazione comprovante l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. n. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione

Vengono introdotti, per il 2020, quattro diversi crediti d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- *design* e ideazione estetica.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito viene riconosciuto in misura diversa a seconda della tipologia di investimento:

- **attività di ricerca e sviluppo** nella misura del **12%** della relativa base di calcolo e nel limite massimo di **€ 3 milioni**;
- **attività di innovazione tecnologica** nella misura del **6%** della relativa base di calcolo e nel limite massimo di **€ 1,5 milioni**;
- attività di innovazione finalizzata alla **transazione ecologica o innovazione digitale** nella misura nella misura del **10%** della relativa base di calcolo e nel limite massimo di **€ 1,5 milioni**;
- *design* e ideazione estetica nella misura del **6%** della relativa base di calcolo e nel limite massimo di **€ 1,5 milioni**.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione nel modello F24, **in 3 quote annuali** di pari ammontare a partire dal periodo d'imposta successivo a quello della sua maturazione.

Per il riconoscimento del credito, l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale.

Credito d'imposta per formazione 4.0

Viene prorogato per l'anno **2020** il riconoscimento del credito d'imposta per la formazione per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecniche rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Industria 4.0.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

- a) PMI: nella misura del **50%** delle spese ammissibili e nel limite annuale massimo di € 300.000;
- b) Medie imprese: nella misura del **40%** delle spese ammissibili e nel limite annuale massimo di € 250.000;
- c) Grandi imprese: nella misura del **30%** delle spese ammissibili e nel limite annuale massimo di € 300.000;

Viene eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Credito d'imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali

Viene prorogato per il **2020** il credito d'imposta sulle spese sostenute dalla PMI esistenti al 1° gennaio 2019 per la partecipazione a fiere internazionali.

Il credito è pari al **30%** delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono sia in Italia che all'estero, fino ad un massimo di **60.000 euro**.

Il credito d'imposta viene riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a € 10 milioni di euro per il 2020 e a € 5 milioni per il 2021.

Nuova Sabatini - Rifinanziamento

Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" come segue:

- a) € 105 milioni di euro per il 2020;
- b) € 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- c) € 47 milioni di euro per il 2025.

Quota IMU deducibile dalle imposte sui redditi

Viene prevista la deducibilità dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo dell'IMU relativa ai immobili strumentali nelle seguenti misure:

- a) 50% nel 2019;
- b) 60% nel 2020 e 2021;
- c) 100% dal 2022.

Ripristino dell'ACE

Viene reintrodotta già dal **periodo d'imposta 2019 l'ACE**, riducendo però **all'1,3% dal 2019 in poi** la misura del rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Sono riaperti i termini per l'effettuazione da parte dei soggetti operanti in regime d'impresa della rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al **31 dicembre 2018**.

La rivalutazione deve essere effettuata nel **bilancio chiuso al 31 dicembre 2019** e riguarda i beni d'impresa (ad esclusione degli immobili merce) e le partecipazioni.

I maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva pari al:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva del **10%**.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa ed eventualmente per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

È però concessa la facoltà di effettuare **versamenti rateali**, e precisamente:

- per importi complessivi **sino a € 3 milioni**, in un massimo di **tre rate annuali di pari importo**;
- per importi complessivi **oltre € 3 milioni**, in un massimo di **6 rate di pari importo**.

Rimane ferma la possibilità di **compensare** gli importi dovuti nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente.

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- a) dal **terzo esercizio successivo** (dal 2022, per i soggetti "solari"), in termini generali (solo per gli immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 2021);
- b) dall'inizio del **quarto esercizio successivo** (dall'1.1.2023, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Fringe benefit – auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Viene modificata la formulazione dell'articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR, secondo la quale per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituire fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

È, infatti, previsto che, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, a decorrere **dal 1° luglio 2020** la suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varierà a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica.

In particolare la suddetta percentuale del 30% viene rimodulata nel seguente modo:

- **25%** per i veicoli con valori di emissione di CO2 **non superiore a 60g/km**;
- **30%** per i veicoli con valori di emissione di CO2 **superiori a 60g/km ma non a 160g/km**;
- **40%** per il **2020** e al **50% a decorrere dal 2021**, per i veicoli con valori di emissione di CO2 **superiori a 160g/km ma non a 190g/km**;
- **50%** per il **2020** e al **60% a decorrere dal 2021**, per i veicoli con valori di emissione di CO2 **superiore a 190g/km**.

Buoni pasto

Dall'**1.1.2020** non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto" fino all'importo complessivo giornaliero di:

- **€ 4,00** per i buoni **pasto cartacei** (in luogo del precedente limite di € 5,29);
- **€ 8,00** per i buoni **pasto elettronici** (in luogo del precedente limite di € 7,00).

Viene confermato il limite giornaliero di € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Novità in materia IRPEF

Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a € 100.000,00

Viene abrogata la previsione contenuta nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a € 100.000,00. Tale previsione che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 2020, di fatto non è entrata mai in vigore.

Regime forfetario – modifiche

Dal **2020**, il regime forfetario di cui art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 trova applicazione a condizione che, nell'anno precedente:

- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 65.000 euro**;
- siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a **20.000 euro lordi**.

L'accesso a tale regime di tassazione è **precluso** alle persone fisiche che:

- a) partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- b) controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- c) esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro [*ndr.* dipendente] nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- d) possedevano, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati eccedenti l'importo di € 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

IVIE E IVAFE – ampliato l'ambito soggettivo

Con decorrenza dal **2020** viene ampliato l'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFAE, ricomprendendo nello stesso non solo le persone fisiche, ma anche gli enti non commerciali, le società semplici e gli enti a queste equiparati.

Nel caso in cui i beni detenuto all'estero sono affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (ad esempio, società fiduciarie) sono questi ultimi che devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d'imposta.

Detrazioni IRPEF paramtrate al reddito complessivo

Dal **2020** le detrazioni IRPEF di cui all'art. 15 del TUIR spettano:

- a) in misura piena nel caso in cui il reddito complessivo **non ecceda € 120.000**;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **€ 240.000 diminuito** del reddito complessivo e **€ 120.000**, se il reddito complessivo supera **€ 120.000**.

A prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, competono le seguenti detrazioni: interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale, spese sanitarie.

Detrazioni IRPEF - pagamento tracciabile

Le detrazioni IRPEF del **19%** di cui all'articolo 15 del TUIR spettano a condizione che le spese vengano sostenute con bonifico bancario o postale o con altri strumenti tracciabili.

Tale previsione **non applica** con riferimento alle spese per medicinali, presidi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private accreditate dal SSN.

Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni

Viene prorogata per il **2020** la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni, uniformando però la misura dell'imposta sostitutiva **all'11%** sia per la rideterminazione del valore delle

partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un'apposita perizia che va redatta e giurata **entro il 30 giugno 2020**.

Cedolare secca

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

Viene previsto l'incremento dal **20% al 26%** dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile sulle plusvalenze derivante dalle cessioni a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni.

Novità in materia di IVA

Sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA

Per quel che concerne l'aliquota ordinaria:

- per l'anno 2020 l'aliquota **IVA ordinaria** è confermata in misura pari al **22%**.
Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:
 - 25% a decorrere dall'1.1.2021;
 - 26,5% a decorrere dall'1.1.2022.

Relativamente all'aliquota **IVA "ridotta"**:

- per l'anno 2020 l'aliquota *IVA "ridotta"* è confermata in misura pari al 10%.

Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al **12% a decorrere dall'1.1.2021**.

Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi.



**Per maggiori informazioni,
potete contattare:
Davide Rossetti
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))
Name Partner,
o Roberta De Pirro
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))
Responsabile del Centro Studi**

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122
Milan | MorriRossetti.it